



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DI TELEFONIA DELL'AUTORITÀ

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato speciale d'oneri e allegato tecnico, di seguito "Capitolato", ha per oggetto la fornitura di sistemi HW/SW per l'evoluzione tecnologica dell'infrastruttura di telefonia fissa (VoIP) CUCM attualmente presente nella sede di Roma dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la predisposizione dell'estensione dello stesso alla sede di Napoli, secondo le caratteristiche tecniche specificate nell'allegato tecnico al presente quale parte integrante, al quale si rinvia espressamente per quanto non previsto in questa sede.
2. Le apparecchiature oggetto della fornitura e gli impianti realizzati dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, di ergonomia, di impatto ambientale e di sanità ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 (D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 494/96, D.M. 37/2008 e s.m.i.); le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e ancora in produzione; le lavorazioni per la realizzazione dell'intera fornitura dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, lavoro e previdenza ed essere compatibili con gli standard di alimentazione elettrica.
3. Le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature richieste e dei correlati servizi sono indicati al capitolo 6 dell'allegato tecnico, rubricato "Sistemi oggetto della fornitura", a cui si fa espresso rinvio; nell'ipotesi in cui la descrizione del prodotto fornito ometta qualche requisito si considererà la relativa caratteristica come non posseduta.
4. Il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del software necessario al corretto funzionamento dei sistemi; il numero e il tipo di licenze fornite dovranno soddisfare i requisiti di ridondanza richiesti nell'allegato tecnico;
5. Tutti i prodotti forniti dovranno avere manuale d'uso in inglese e, possibilmente, anche in italiano; per quanto concerne la fornitura dei software di base (driver, diagnostici, ecc.), questi dovranno essere certificati dal costruttore dei prodotti hardware.
6. L'Impresa si obbliga altresì ad eseguire, intendendosi comprese nel corrispettivo d'aggiudicazione, tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato ed allegato tecnico ed, in particolare ad erogare i servizi di installazione dell'HW e del SW fornito, di configurazione dei sistemi, di configurazione LAN dei sistemi, di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

migrazione al nuovo sistema, di supporto specialistico, di manutenzione e SLA nonché ad effettuare la messa in opera delle apparecchiature presso le sedi dell'Autorità e a fornire il supporto necessario a realizzare l'integrazione con gli apparati già in possesso dell'Amministrazione, seguendo le eventuali indicazioni della stessa.

7. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia all'allegato tecnico al presente capitolato ed a tutti gli atti di gara, intendendosi integralmente riportati e trascritti.

ART. 2

CONSEGNA E COLLAUDO DELLA FORNITURA

1. La consegna della fornitura oggetto del presente capitolato dovrà avvenire, a cura e spese dell'Impresa, presso le sedi di Roma e di Napoli dell'Autorità, secondo le modalità descritte nell'allegato tecnico.
2. Tutti le apparecchiature richieste ed i servizi correlati dovranno essere consegnati entro e non oltre i 60 giorni dalla stipula del contratto.
3. Le apparecchiature dovranno essere consegnate con tutte le componenti hardware e software sulla base delle configurazioni previste e dovranno essere pronte per l'uso.
4. Il servizio di consegna di tutte le apparecchiature è a carico del fornitore. Tale attività si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera e delle eventuali opzioni, prima accensione e verifica della funzionalità delle apparecchiature, assemblaggio dei componenti hardware e all'installazione di eventuali componenti software sulle macchine alla consegna e all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature nei siti e nei locali indicati da Agcom, asporto dei materiali di risulta e di imballo e qualsiasi altra attività funzionale al buon esito dell'erogazione del servizio.
5. Le date di consegna, di installazione, di messa in funzione e di collaudo delle apparecchiature dovranno essere concordate con l'amministrazione.
6. La data di installazione delle apparecchiature costituisce la data di "pronto all'uso".
7. L'installazione si considererà conclusa al positivo superamento dei seguenti collaudi:
 - identificazione in quantità e tipologia di tutte le componenti previste dalla configurazione richiesta da Agcom, con verifica della precisa rispondenza delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e delle componenti fornite e con le caratteristiche tecniche previste contrattualmente dalla fornitura;
 - messa in opera e verifica dell'accensione e del primo funzionamento dell'infrastruttura completa di tutti i componenti sia base che opzionali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

8. Alla consegna le apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità descritte nell'allegato tecnico, al fine di accertare la corrispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. Il collaudo sarà positivo solo se tutti gli apparati del campione preso in esame supereranno il collaudo stesso.
9. Al termine delle operazioni di collaudo saranno redatti il verbale di consegna, per certificare che la merce fornita è perfettamente corrispondente a quanto richiesto per qualità e quantità, il verbale di installazione, per attestare il completamento dell'attività di configurazione dell'infrastruttura e il verbale di collaudo, per attestare che quanto implementato è perfettamente funzionante e pienamente utilizzabile.
10. A seguito dell'esito positivo del collaudo verrà redatto apposito verbale, controfirmato da entrambe le parti, la cui data costituirà "data di accettazione della fornitura".
11. Nel caso di esito negativo del collaudo, lo stesso verrà ripetuto una seconda volta con le stesse modalità del primo, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 19.
12. Nell'ipotesi in cui anche l'ulteriore collaudo dia esito negativo, l'intera fornitura verrà rifiutata dall'Agcom che, fermo restando l'applicazione delle penali, avrà la facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni e revocare l'aggiudicazione.
13. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Impresa si obbliga, a propria cura e spese, a ritirare le apparecchiature dal luogo di consegna.
14. Nell'ipotesi, invece, in cui il secondo tentativo di collaudo dia esito positivo, l'intera fornitura verrà accettata ma dovranno essere sostituiti dall'impresa tutti quegli apparati non conformi alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti dal presente capitolato.
15. Eventuali ritardi nella consegna e nel collaudo comporteranno l'applicazione di penali di cui al successivo art. 19.

ARTICOLO 3

REQUISITI DI CONFORMITÀ

1. Le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
2. L'impresa si obbliga a garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Le apparecchiature fornite devono rispettare almeno le certificazioni riportate nell'allegato tecnico.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

ARTICOLO 4 PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. L'Autorità acquisisce la proprietà delle apparecchiature oggetto del presente capitolato, e quanto a corredo delle stesse, a partire dalla data di accettazione della fornitura di cui all'art. 1; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte dell'Autorità.

ARTICOLO 5 ASSISTENZA IN GARANZIA

1. L'Impresa si obbliga a garantire che ciascuna apparecchiatura sia priva di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo minimo di ventiquattro mesi dal collaudo. Qualora, durante tale periodo di garanzia, l'apparato si riveli difettoso, l'Impresa, riparerà o sostituirà il prodotto o i componenti difettosi (intervento di replacement NBD – *next business day*), intervenendo “on site” presso le sedi dell'ente. La sostituzione deve avvenire il più presto possibile e comunque non oltre 8 giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto. La sostituzione delle apparecchiature deve avvenire sempre con apparati nuovi ed originali.
2. L'Impresa si obbliga a fornire un servizio di **assistenza e manutenzione** di tutti i dispositivi HW oggetto della fornitura **per un periodo di dodici mesi dal collaudo**; la procedura dovrà prevedere il reperimento delle informazioni di dettaglio tecnico a supporto delle analisi e utili alla risoluzione del malfunzionamento, l'installazione di patch/fix in caso di malfunzionamenti software; la riparazione o sostituzione integrale di strumentazioni o parti di queste risultate difettose, danneggiate o inutilizzabili, l'eventuale ricaricamento della componente software, riconfigurazione e ripristino della funzionalità operativa delle strumentazioni, l'escalation a livelli superiori di supporto sino ai laboratori del produttore.
3. Qualora, durante tale periodo di garanzia, il sistema si riveli difettoso, l'Impresa, riparerà o sostituirà i componenti difettosi (intervento di *replacement NBD*), intervenendo “on site” presso le sedi dell'ente. La sostituzione deve avvenire il più presto possibile e comunque non oltre 4 ore dalla segnalazione del guasto. La sostituzione delle apparecchiature deve avvenire sempre con apparati nuovi ed originali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

4. L'Impresa si obbliga ad attivare un numero verde o un'email specifica per consentire all'Amministrazione di accedere ai servizi di manutenzione correttiva.
5. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
6. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
7. L'Impresa garantisce che i prodotti oggetto della fornitura sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel presente Capitolato, nell'offerta tecnica ed economica e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi a corredo sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
8. L'Impresa garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel presente Capitolato ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d'uso delle apparecchiature medesime.
9. L'Impresa garantisce che le apparecchiature ed i componenti materiali utilizzati per l'installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

ART. 6

CARATTERE DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario è costituito quale responsabile esterno al trattamento ai sensi del d.lgs 196/2003 e s.m.i. ed è pertanto tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione acquisita nell'adempimento del contratto e, al contempo, a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a favore dell'aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato, rendendosi responsabile per ogni violazione. L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:
 - a) siano o siano state di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
 - b) siano state ottenute autonomamente da terzi;
 - c) al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.
2. L'aggiudicatario, dandone notizia all'Amministrazione, può provvedere alla nomina di propri incaricati al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

s.m.i. a cui sono demandati in suo nome e conto, gli oneri e le connesse responsabilità.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi compresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 13, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di tutti i servizi oggetto del contratto
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
L'Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
3. L'Impresa si impegna ad eseguire le attività secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. Inoltre, l'Impresa si impegna ad eseguire le disposizioni operative che saranno impartite di volta in volta dall'Autorità per far fronte alle esigenze che dovessero ravvisarsi.
4. L'Impresa prende atto e s'impegna a rendere operative tutte le azioni possibili per garantire il rispetto dei requisiti di conformità, di cui al precedente art. 3.
5. L'Impresa si impegna a produrre tutta la certificazione (o autocertificazione) circa la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma;
6. L'Impresa si impegna a produrre documentazione attestante lo stato ed il livello (Gold) di partnership con il costruttore Cisco. Siffatti requisiti dovranno essere mantenuti almeno per tutta la durata contrattuale.
7. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che fornirà prodotti hardware e apparati originali, idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica ovvero inclusi nel loro *packaging* originale e provenienti da fonti autorizzate; che fornirà licenze software rilasciate appositamente dal Costruttore per l'Autorità che sarà il primo acquirente di tali prodotti e primo licenziatario di qualsiasi copia di software rilasciata, compreso quella inclusa nei suddetti prodotti; di essere consapevole e di accettare che la mancata conformità dei prodotti hardware e software a quanto su dichiarato, determinerà l'annullamento e/o la revoca dell'aggiudicazione del procedimento, senza nessun onere per l'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

8. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
9. L'Impresa si obbliga a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena ed esatta esecuzione della prestazione ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. L'Impresa dovrà fare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore, all'Agcom comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione delle attività.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Autorità dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. In tal caso, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, gli uffici dell'Autorità continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Autorità e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
2. Per l'esecuzione delle prestazioni dovute, l'Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato, avente la capacità professionale per espletare le attività secondo le condizioni minime previste dal presente Capitolato.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 9

RESPONSABILITÀ

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione della prestazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Qualora venga promossa nei confronti dell'Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'Autorità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Autorità.
4. L'Autorità si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Autorità riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Autorità.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 3, l'Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 10

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Entro il termine che sarà comunicato dall'Autorità al soggetto aggiudicatario, si procede alla stipulazione del contratto.
2. Esperita la fase di aggiudicazione, l'Autorità si riserva, altresì, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 163 del 2006.
3. L'aggiudicatario dell'appalto pubblico di servizi in questione deve provvedere ai fini della stipulazione del contratto:
 - alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 14 del presente capitolato;
 - alla comunicazione dei dati identificativi necessari ai fini dell'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC);
 - al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
 - alla nomina di un responsabile dell'attività oggetto dell'appalto a cui è attribuito il compito di:
 - a) garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto aggiudicatario;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

- b) essere il punto di riferimento dell'Autorità presso il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto;
 - c) coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - d) coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;
 - e) collaborare con il responsabile dell'Autorità e con il relativo personale.
4. L'aggiudicatario, in adempimento di quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero al momento dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di aggiudicazione, qualora ciò avvenga prima della stipula del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile il quale, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti operativi finalizzati al completamento delle prestazioni, deve far riferimento al responsabile all'uopo nominato dall'Autorità.
 5. L'aggiudicatario deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente del gruppo di lavoro.
 6. Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile dell'attività nell'ambito degli obblighi descritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.
 7. Qualora il soggetto non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato, non trasferisca le informazioni necessarie all'acquisizione del documento di regolarità contributiva di cui sopra e non ricorrano giustificati motivi, l'Autorità, previa diffida, provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere altresì alla richiesta di risarcimento danni e all'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 11

DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è di un anno a decorrere dalla stipulazione dello stesso o all'inizio dell'esecuzione del servizio, qualora l'avvio del servizio preceda la stipula.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di durata.

ART.12

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

1. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale, alle medesime condizioni proposte in sede di gara e, comunque, non oltre la terza classificata.
2. Entro i termini di validità dell'offerta indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

ART. 13

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale complessivo presunto a base d'asta dell'appalto pubblico per la fornitura dei sistemi HW/SW per l'evoluzione tecnologica della infrastruttura di telefonia fissa (VoIP) CUCM, attualmente presente nella sede di Roma dell'Autorità e l'estensione degli stessi nella sede di Napoli, come previsto dal presente capitolato e suo allegato tecnico, per l'intero periodo di durata contrattuale di un anno, è pari ad € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) IVA inclusa.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione della prestazione e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Gli importi indicati, regolati direttamente dall'Autorità, si intendono IVA inclusa.
6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivi contrattuali.

ART. 14

CAUZIONE

1. Il deposito cauzionale definitivo fissato nel 10% dell'importo di aggiudicazione resterà vincolato per intero fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino al termine dell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione, pari a 12 mesi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

- dal collaudo (cfr. art. 5 comma 2 del presente capitolato) e comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.
2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria prodotta nella documentazione amministrativa nei modi e termini di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, per un valore pari al 2% dell'importo a base d'asta.
 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere altresì all'incameramento della cauzione provvisoria laddove dovesse essere accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione dell'Impresa attestante il possesso dei requisiti relativi allo stato e livello (Gold) di partnership con il costruttore Cisco.

ART. 15 PAGAMENTI

1. Per l'esecuzione della fornitura, l'Autorità corrisponde all'aggiudicatario il prezzo risultante dall'aggiudicazione della gara a valle del collaudo con esito positivo della fornitura.
2. Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio, e nel rispetto della normativa vigente e dell'art 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e quindi in assenza di penalità ai sensi di quanto all'apposito paragrafo, viene effettuato dall'Autorità, a seguito di presentazione di fattura redatta nel rispetto della normativa vigente ed intestata a: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La fattura va inoltrata in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio con l'indicazione del seguente **codice univoco IPA: UFR0U4**. Si precisa che all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni non si applica la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 introdotta dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come espressamente chiarito nella circolare n. 1/E dell'Agenzia delle entrate del 09/02/2015 avente ad oggetto "*IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti*".
3. Nel caso in cui l'Autorità applichi la penalità di cui all'art. 19, dovute al riscontro di difformità nell'esecuzione del servizio, il pagamento verrà effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Il pagamento sarà effettuato, esclusivamente in favore dell'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), su conto corrente bancario o postale, acceso presso banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

ex art. 3 del decreto legislativo n. 136 del 13/08/2010.

5. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Autorità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario provvederà, altresì, a trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
7. L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

ART. 16 CONTRATTO E SPESE

1. La stipulazione del contratto potrà avvenire soltanto dopo il rinnovo della documentazione eventualmente scaduta, la verifica dei requisiti e gli accertamenti antimafia.
2. Il presente capitolato, unitamente all'allegato tecnico, è parte integrante del contratto.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ad eccezione dell'IVA, comprese quelle per la sua eventuale registrazione.

ART. 17 VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 120 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed altresì, dell'articolo 311 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento della prestazione, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.
2. Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di 15 gg. comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto e di escutere il deposito cauzionale definitivo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

ART. 18

RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:
 - a) usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
 - b) mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
 - c) versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato;
 - d) assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;
 - e) mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:
 - ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;
 - a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
 - alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.

ART. 19

PENALITA'

1. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, ed in particolare, in caso di rilievi per qualunque non conformità ai dettami contenuti nella documentazione contrattuale e tutti i suoi allegati, l'aggiudicatario, oltre ad



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

- ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale dello 0,1 per cento dell'importo di aggiudicazione per ciascun giorno di ritardo nella consegna fino ad un massimo del 10% dell'importo totale di aggiudicazione, causa di risoluzione di diritto del contratto.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Autorità l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
 5. L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 14 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
 6. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dei ritardi anche a mezzo fax.
 7. L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.
 8. L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

ART. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento
2. Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
3. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto, l'Autorità procederà alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione fatte salve le richieste di risarcimento danni.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

4. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Autorità per porre fine all'inadempimento, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Il presente contratto, infine, si risolverà di diritto nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 3 - Consegna e collaudo della fornitura, 7 - Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa, 8 - Obblighi specifici a carico dell'Impresa, 14 - Cauzione, 19 - Penali, 24 - Divieto di cessione e di subappalto del contratto.
6. La risoluzione di cui ai precedenti commi, si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Autorità, da farsi con lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

ART. 21

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:
 - a) le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
 - b) qualora nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da inficiare le funzioni istituzionali dell'Autorità;
 - c) si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
 - d) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - e) nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;
 - f) nel caso di cessione del contratto e/o revisione del prezzo;
 - g) nel caso di superamento del limite per l'irrogazione delle penali di cui all'articolo 19;
 - h) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010;
 - g) nel caso di sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell'allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

- j) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione con facoltà dell'Autorità di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Autorità al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- k) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 42 d.lgs. n. 163 del 2006 ed, in particolare, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti relativi allo stato e livello (Gold) di partnership con il costruttore Cisco;
- l) qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale vengano meno i requisiti relativi allo stato e livello (Gold) di partnership con il costruttore Cisco.
- m) qualora fosse accertata la mancata conformità dei prodotti *hardware* e *software* a quanto dichiarato.
2. In tal caso, all'aggiudicatario è accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente capitolato speciale ed allegato tecnico con essa eventualmente contrastanti.

ART. 22 RECESSO

1. Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale al ruolo istituzionale dell'Autorità.
2. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

L'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

3. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.
4. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
5. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.
6. In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:
 - a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
 - b) spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 23

ESECUZIONE IN DANNO

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità potrà sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 24

DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.

ART. 25

REVISIONE DEI PREZZI

1. Per l'intero periodo di durata contrattuale pari a un anno non è ammessa la revisione prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi

ARTICOLO 26 TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Autorità ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 27 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie derivanti dai provvedimenti dell'Autorità o che comunque non possano essere decise da arbitri, il foro competente è il T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e dell'art. 135 co. lett b) del codice del processo amministrativo di cui all' all.1 D. Ls 2 luglio 2010 n.104.

ART. 28 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel suo allegato tecnico si fa riferimento a tutti gli atti di gara, alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.